



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale  
Sezione procedure concorsuali

# ***L'ACCERTAMENTO DEI CREDITI DI LAVORO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE***

*Dott.ssa Letizia Cioni - Pistoia, 19 marzo 2026*

## LA DOMANDA DI AMMISSIONE

Il lavoratore deve presentare una **domanda di ammissione al passivo, secondo quanto previsto dall'art. 201 (CCII)**. Questa domanda è necessaria sia per i crediti concorsuali sia per quelli prededucibili.

**Il principio generale di infrazionabilità** del credito da lavoro, anche se costituito da più voci non legittima il lavoratore a presentare plurime domande per il medesimo rapporto. E' comunque ammissibile la domanda tardiva:

- per differenze retributive per mansioni superiori, nonostante l'accoglimento della domanda tempestiva per la retribuzione calcolata sulla base dell'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro (Cass. Civ. 20 febbraio 2020, n. 4506);
- per retribuzioni relative ad un segmento temporale diverso, ossia per l'ammissione del credito relativo alle ultime tre mensilità di retribuzione proposta da un lavoratore già tempestivamente insinuatosi nel fallimento per altre mensilità (Cass. Civ. 7 dicembre 2011, n. 26377)

## LA DOMANDA DI AMMISSIONE (SEGUE)

**Cass. Civ. 23 gennaio 2024, n. 2287 e Cass. Civ. 26 aprile 2021, n. 10990**

Nella domanda di ammissione va chiesto il riconoscimento del **privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.**, a pena di degradazione del credito a chirografo - anche se la volontà del lavoratore può desumersi, persino in mancanza di un'espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dall'esposizione (purché chiara) della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta (Cass. Civ. 20 settembre 2021, n. 25316).

**Cass. Civ. 25 marzo 2022, n. 9730**

In ogni caso, è **inammissibile** la domanda di riconoscimento del privilegio dedotta per la prima volta in sede di opposizione al passivo.

## LA PROVA DEL CREDITO

Le copie di **buste paga** rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro hanno piena efficacia probatoria della pretesa, tenuto conto che il citato contenuto è, secondo la relativa disciplina, obbligatorio e penalmente sanzionato.

Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di sufficienti elementi probatori a fondamento, il Curatore, come soggetto terzo rispetto al rapporto lavorativo (nonché per il suo status di pubblico ufficiale ex art. 127 CCII), è tenuto a mettere a disposizione ogni riscontro documentale (ad es., il libro unico del lavoro, le scritture contabili, i moduli F24 e i modelli 770 dei versamenti previdenziali, tributari e assicurativi, ecc.) reperito nella contabilità aziendale e utile ad attestare e a ricostruire il credito del lavoratore.

## LAVORATORI DIPENDENTI – LE ECCEZIONI DEL CURATORE

**La prescrizione:** Il credito da lavoro dipendente rientra tra quelli ex art. 2948 c.c. e che sono soggetti a prescrizione “breve” (cinque anni). Il termine inizia a decorrere non dalla data di effettiva insorgenza del credito retributivo, ma dalla cessazione del rapporto lavorativo (Cass. Civ. 22/09/2017 n. 22172). Prescrizioni inferiori sono previste dall’articolo 2955 n. 2 c.c. in base al quale opera la prescrizione presuntiva di un anno per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese.

**Il pagamento:** in esito alle verifiche effettuate sulla base dei documenti contabili ed extra-contabili (es. estratti conto bancari), il Curatore può eccepire il pagamento parziale o integrale del credito richiesto.

## LAVORATORI DIPENDENTI – LE ECCEZIONI DEL CURATORE

**Caso pratico:** Il dipendente ha richiesto il privilegio per prestazioni di lavoro subordinato per retribuzioni da luglio 2024 a settembre 2025.

Il Curatore ha proposto: di non ammettere le retribuzioni richieste per i mesi di luglio 2024 e da settembre 2024 a giugno 2025 in quanto dall'analisi degli estratti conto bancari della società risultano già pagati.

Nel termine previsto per le osservazioni, l'istante ha presentato un'integrazione della domanda di insinuazione chiedendo l'ammissione di crediti sorti nel periodo da settembre 2023 a giugno 2024, pertanto in un arco temporale anteriore rispetto al credito oggetto dell'originaria domanda di insinuazione. Trattandosi di fatto non di osservazioni/integrazioni alla domanda di insinuazione originaria ma di una nuova domanda di insinuazione avente ad oggetto altri crediti, la Curatela ha proposto il rigetto della stessa che potrà eventualmente essere presentata nei termini di cui all'art. 208 CCII quale domanda tardiva.

## IL PRIVILEGIO

Il credito da prestatore di lavoro subordinato è assistito da **privilegio ex art. 2751bis n. 1 c.c.** per:

- **le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma:**

- importo base: previsto dai CCNL,
- importo accessorio: lavoro straordinario, 13ma, 14ma, incentivo all'esodo, ecc.

- le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
- risarcimento del danno conseguente alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- risarcimento del danno conseguente al licenziamento inefficace, nullo o annullabile.

## IL PRIVILEGIO (SEGUE)

### SUL VERSANTE RISARCITORIO ALTRI CASI IN CUI E' RICONOSCIUTO IL PRIVILEGIO:

- Il danno da infortunio sul lavoro di cui sia responsabile il datore ed il lavoratore non abbia già ottenuto ristoro patrimoniale a titolo di indennità previdenziale o assicurative obbligatorie;
- Il danno da malattia professionale;
- L'indennità supplementare dovuta al dirigente licenziato senza giustificazione;
- Il risarcimento del danno da demansionamento illegittimo.

«**I RIDERS**»: Ci si chiede se siano meritevoli del privilegio de quo i crediti nascenti, secondo la narrazione dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, dai “rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”, o che “siano organizzate mediante piattaforme anche digitali” (come quelle dei c.d. riders impiegati nelle consegne domiciliari) - rapporti ai quali “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato”. Autorevole dottrina propende per il privilegio.

## IL PRIVILEGIO - SEGUE

Sono assistiti da privilegio **ex art. 2751 bis n. 1 c.c.** in forza della loro **natura retributiva** anche:

- il credito delle organizzazioni sindacali per omesso versamento dei contributi loro dovuti dal datore di lavoro purché in conseguenza delle c.d. deleghe sindacali, avendo queste, natura di cessione parziale del credito retributivo (Cass. Civ. 17 aprile 2013, n. 9325; Trib. Bologna 29 aprile 2009);
- gli accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile. Diversamente, ai contributi dovuti dal datore e dai lavoratori alla Cassa medesima, che sono finalizzati a dotarla delle disponibilità economiche necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali e ai quali non può dunque riconoscersi natura retributiva pur consistendo gli stessi in una somma di denaro commisurata all'ammontare della retribuzione. (Cass. Civ. 18 agosto 2017, n. 20390).

## L'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

Adempie la funzione economica di attenuare, per chi le subisce, le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto:

- ha natura concorsuale quando deriva da:
  - lo scioglimento da parte del Curatore del rapporto di lavoro;
  - le dimissioni rassegnate per giusta causa dal lavoratore ai sensi dell'art. 189 co. 5 CCII;
- ha natura prededuttiva in caso di prosecuzione del rapporto da parte del Curatore e successivo licenziamento.

L'indennità ha natura retributiva e non risarcitoria, ma non è compresa tra le prestazioni del Fondo di Garanzia dell'Inps ai sensi dell'art. 2 L. 80/1992 (Cass. Civ. 12 giugno 2017, n. 14559).

## IL PRIVILEGIO (SEGUE)

**Non hanno natura retributiva e non godono del privilegio:**

- i compensi occasionali,
- il rimborso delle spese in trasferta,
- i compensi che non godono di corrispettività della prestazione: es. il prestito obbligazionario sottoscritto dai dipendenti, il patto di non concorrenza, l'indennità di mensa.
- i crediti dei lavoratori dell'appaltatore, che possono essere fatti valere ex art. 1676 c.c. (nonché ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003) nei diretti confronti del committente;
- i ristorni del socio-lavoratore di cooperativa (art. 5, comma 1, L. n. 142/2001) e le eventuali distribuzioni di utili autorizzate dall'art. 5, L. n. 76/2025 (se previste nei contratti collettivi), che hanno natura di emolumenti partecipativi.

E' altresì da ammettere in chirografo il rimborso delle spese legali sostenute dall'istante per la presentazione della domanda.

**Non vanno ammessi** al passivo i crediti per le ore non lavorate, le ferie godute in più, la richiesta di rimborso Irpef da 730.

**Non vanno ammessi le indennità a carico degli enti previdenziali** la maternità, malattia (mentre ha natura retributiva quella a carico dell'azienda), disoccupazione.

## LAVORATORI DIPENDENTI – AMMISSIONE DEL CREDITO

### IL CREDITO DA LAVORO VA AMMESSO:

- AL LORDO DELLE RITENUTE FISCALI;
- AL LORDO DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE: è ormai orientamento consolidato che deve essere ammessa al passivo la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore a suo tempo non versati dal datore in bonis i quali gravano a titolo di sanzione definitivamente sul datore di lavoro inadempiente quale componente della relativa obbligazione retributiva. Ne consegue che, in caso di liquidazione giudiziale del datore di lavoro, il lavoratore dev'essere ammesso al passivo, per le retribuzioni non corrisposte, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c., al netto della quota contributiva gravante sul datore e al lordo di quella gravante sul lavoratore medesimo" (cfr. Cass., Sez. L, 16 aprile 2025, n. 10084)

## LAVORATORI DIPENDENTI – AMMISSIONE DEL CREDITO

Secondo autorevole dottrina, eventuali perplessità relative al rischio di una duplice insinuazione al passivo per il medesimo titolo, devono ritenersi fugate in quanto “la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore, in caso di mancato tempestivo pagamento della retribuzione o dei contributi da parte del datore di lavoro, non potrà più essere legittimamente trattenuta, e costituirà interamente retribuzione cui il dipendente avrà diritto. Ne deriva che l’insinuazione al passivo dei crediti retributivi sarà correttamente effettuata al lordo delle trattenute previdenziali, che non potevano essere più oggetto di rivalsa”.

# Organismo di studio Area giudiziale

## Sezione sovraindebitamento e altre funzioni giudiziarie

### T.F.R.

- **il TFR maturato prima dell'apertura della procedura** viene trattato come **credito concorsuale**;
- **la quota maturata dopo l'apertura della procedura**, fino alla cessazione del rapporto deve essere ammessa **in prededuzione**.

**NB:** Tuttavia, secondo alcune pronunce «ambigue» di legittimità (Cass. 20 maggio 2020 n. 9303), il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 cod. civ., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, l'accantonamento annuale della quota sarebbe soltanto un modalità di calcolo dell'UNICO diritto al T.F.R che matura unicamente al momento della cessazione del rapporto e pertanto nel caso in cui avvenga dopo l'apertura della Procedura, il lavoratore avrebbe diritto all'integrale prestazione, da corrispondersi in prededuzione anche per il periodo preconcorsuale.

Se il rapporto di lavoro è **ancora in corso** al momento dell'ammissione al passivo del credito, il credito è indeterminato. Per questo motivo si può **ammettere con riserva (quale credito condizionato)** la parte di TFR già maturata prima della procedura, e sciogliere la riserva ai sensi dell'art. 228 CCII al momento del definitivo scioglimento del rapporto di lavoro, che non potrà che compiersi al più tardi al riparto.

## **AMMISSIONE DEI CREDITI ACCESSORI**

### **LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Ai sensi dell'art. 158 co. 2 CCII, decorre dalla maturazione del credito e prosegue anche per il periodo successivo all'apertura della procedura e fino alla data di esecutività dello stato passivo; la norma, tuttavia, prevede che l'ulteriore corso della rivalutazione valga solamente "in relazione alle domande di ammissione al passivo depositate nel termine di cui all'art. 201, comma 1", e sembra perciò escludere le insinuazioni tardive - ma è ragionevole pensare che tale limitazione non operi nell'ipotesi di insinuazione tardiva incolpevole.

### **GLI INTERESSI**

Hanno natura accessoria, sono dovuti dal giorno di maturazione del credito del dipendente e decorrono in epoca postconcorsuale sull'importo del credito rivalutato fino al saldo (Cass. Civ. 19.02.2024 n. 4403), ovvero fino "alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente" (Art. 153 co. 3 CCII).

Vanno ammessi in privilegio anche gli interessi ex art. 2749 c.c. maturati nell'anno in corso all'apertura della procedura e nell'anno anteriore.

## AMMISSIONE CREDITI ACCESSORI (SEGUE)

Gli interessi maturano al tasso legale e non nella misura pari a quella per i ritardi nelle transazioni commerciali ex art. 1284 co. 4, c.c., in considerazione della specialità degli interessi lavoristici.

La rivalutazione monetaria e gli interessi legali vanno accordati anche d'ufficio e, quindi, pure in carenza di esplicita domanda in sede di ricorso insinuativo; se non riconosciuti, il lavoratore può solo opporsi allo stato passivo, mentre non può pretenderli in sede di reclamo al progetto di riparto.

## IL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le problematiche da affrontare in sede di ammissione allo stato passivo per quote di TFR e contributi trattenuti dal datore di lavoro e non versati al fondo previdenza complementare attengono a:

- **la legittimazione attiva** all'insinuazione al passivo: secondo Cass., 07/06/2023 n.16116 la legittimazione spetta, di regola, al lavoratore, a causa dello scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall'istruttoria emerga che non vi sia stata una delegazione di pagamento ma una cessione del credito in favore del Fondo complementare, con conseguente legittimazione attiva in capo a quest'ultimo.

## IL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SEGUE

- **la loro natura, retributiva o previdenziale:** secondo Cass., 28/06/2023 n. 18477 la contribuzione o le quote di TFR maturande conferite e accantonate presso il datore di lavoro, con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo di previdenza complementare, hanno carattere retributivo fino a quando non vengano versate al Fondo dal datore di lavoro mandatario, ciò in quanto si tratta di risorse semplicemente “accantonate” presso il datore di lavoro, seppur con un vincolo di destinazione.

Tale credito del lavoratore acquista natura previdenziale solo quando il vincolo di destinazione venga attuato, cioè nel momento in cui la contribuzione o le quote di TFR siano versate al Fondo di previdenza. Qualora il datore di lavoro non abbia provveduto al versamento e sia successivamente dichiarato insolvente, il mandato si scioglie ai sensi dell’art. 183, comma 2, CCII, il vincolo di destinazione non si attua e il lavoratore riacquista la piena disponibilità delle risorse aventi natura retributiva.

## CASSA EDILE E AMMISSIONE AL PASSIVO

- → **in privilegio** (natura **retributiva**), gli accantonamenti che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile per il pagamento di:
  - ✓ Ferie;
  - ✓ Gratifica natalizia;
  - ✓ Festività infrasettimanali,
- → **in chirografo** i contributi dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore per il suo funzionamento, perché servono a finanziare l'ente e non hanno natura retributiva.

## IL FONDO EST

**Il FONDO EST** garantisce trattamenti di assistenza sanitaria integrativa

**I contributi dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore per contribuzione all'ente privato vanno ammessi in chirografo** non avendo natura retributiva (sul punto è doveroso richiamare la giurisprudenza consolidata formatasi sui contributi dovuti all'Ente Cassa Edile Cass. 26324/2006; Cass. 25173/2015; Cass. 20390/2017). A tenore della giurisprudenza di legittimità deve essere riconosciuta natura retributiva e, conseguentemente, collocazione privilegiata ex art.2751 bis n.1 c.c. solo agli "accantonamenti" destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile, diversamente dai contributi dovuti tanto dai datori di lavoro quanto dai lavoratori alla stessa Cassa, in quanto finalizzati a dotare questa delle disponibilità economiche necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali; ne discende che ai contributi deve essere riservata collocazione chirografaria (Cass. Ord. 20390/2017; Cass. 26324/2006). Non può essere riconosciuta alcuna collocazione privilegiata ai contributi strettamente intesi: la causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, all'ente privato istante non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non "ex lege" bensì in forza della contrattazione collettiva (cfr. Cass. 25173/2015 nonché Cass. Ord. 3878/2019).

*Dott.ssa Letizia Cioni - Pistoia, 19 marzo 2026*



# Organismo di studio Area giudiziale

## Sezione sovraindebitamento e altre funzioni giudiziarie

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GG./NUM.	VAL.UNIT./NEUTRA	COMPETENZE	TRATTENUTE
0001	RETRIBUZIONE ORDINARIA	76,00	12,87393	978,42	
0151	ACCANTONAMENTO CASSA EDILE	76,00	2,38168	181,01	
0152	RECUPERO ACCANT. CASSA EDILE	76,00	1,82810		138,94
0153	ACCANTONAMENTO FESTIVITA'	12,00	2,38168	28,58	
0154	RECUPERO ACCANT. FESTIVITA'	12,00	1,82810		21,94
0196	MAGG. PER RIPOSI ANNUI 4,95%	88,00	0,63726	56,08	
0201	FESTIVITA' GODUTE 25/12	4,00		51,50	
0201	FESTIVITA' GODUTE 26/12	4,00		51,50	
0202	FESTIVITA' NON GODUTE 08/12	4,00		51,50	
0455	TRASFERITA ITALIA EDILI	22,00	8,68460	191,06	
0479	INDENNITA' MENSA	80,00	0,53000	42,40	
0513	INDENNITA' TRASPORTO	80,00	0,20000	16,00	
0859	ARROT. PER DIFETTO ACCAN. CE				0,12
1418	ESONERO CONTRIBUTI 7% MESE			94,61	
8880	ASSOGG.CONTRIBUTI EDILI			8,14	
8881	REC.ASSOGG.CONTRIBUTI EDILI				8,14
	----- VOCI NEUTRE -----				
0897	Importo Add. Reg. differita		230,66		
0898	Importo Add. Com. differita		129,88		
0900	Importo Acc.Add.Com. differita		38,96		
8805	Imponibile per Cassa Edile		1.133,00		
8925	FONDO PREVEDI ditta	7,00			

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GG./NUM.	VAL.UNIT./NEUTRA	COMPETENZE	TRATTENUTE
	----- VOCI CONGUAGLIO -----				
8970	Irpef pagata mesi prec.		772,40		
8971	Irpef dovuta totale		747,29		
8973	Irpef con conguaglio a credito		25,11		
8974	Detrazioni riconosc. mesi prec		2.635,81		
8975	Detrazioni spettanti totali		2.986,83		
8976	Detrazioni riconosc. a cong.		351,02		
8978	Totale giorni detrazioni		365,00		
	<b>CONTRIB.</b>	IMP.LE F.P.L.D. 1465,00	IMP.LE	IMP.LE	TOTALE COMPETENZE
		CTR. F.P.L.D. 134,63	CTR.	CTR.	1750,80
		CTR. C.EDILE 11,64	CTR.	CTR.	TOTALE TRATTENUTE
					180,78
	<b>FISCALE</b>	IMPONIBILE IRPEF LORDA 1416,97	TRATTENUTA IRPEF LORDA 325,91	DETRAZIONI 351,02	TOTALE TRATT.SOCIALI
		IMP.LE TASSAZ.SEPARATA	TRATT.TASSAZ.SEPARATA	TRATTENUTA IRPEF NETTA 25,11	134,63
		IMP.LE ARRETRATI A.P.	ALIQUOTA MEDIA A.P.	TRATTENUTA ARRETR.A.P.	TOTALE TRATT.FISCALE
		ADD.REGIONALE A.P.	ADD.REGIONALE A.C.		- 25,11
		ADD.COMUNALE A.P.	ADD.COMUNALE A.C.	ADD.COMUNALE ACCONTO	CONGUAGLIO IRPEF
					ARROTOND. PRECED.
	<b>PROSEI</b>	IMPONIBILE IRPEF ANNUO 16235,30	IRPEF LORDA ANNUA 3734,12	RITENUTA IRPEF PAGATA 747,29	0,82
		DETRAZIONI IRPEF ANNUE 2986,83	IRPEF NETTA ANNUA	IRPEF NON RIMBORSABILE	ARROTOND. ATTUALE
					0,32
	<b>STATISTICI</b>	IMPONIBILE INAIL 751,00	DETR.LAV.DIPENDENTE 351,02	GG.DETRAZIONI 31	DATA 10/01/25
		ORE INAIL 76,00	DETR. CONIUGE	GG. DM/ORE PART-TIME 88	ORA 09:13
		RETRIBUZIONE PER T.F.R. 1398,57	DETR. FIGLI N.	GG. MIN/ORE MIN. PART-TIME 88	
		MENSILITA' LIQUIDATE 12	DETR. ALTRI N.	GG. LAVORATI SETTIMANE 19,00/ 4	
			ALTRE DETRAZIONI	ORE ORDINARIE 76,00	
	<b>RIPESI</b>	RESIDUO A.P. 0 40,00	RESIDUO A.P. 0 22,00	RESIDUO A.P. 0 44,00	CEDOLINO
	FERIE	MATURATO A.C. 0 80,00	MATURATO A.C.	MATURATO A.C.	RIELAB.
		GODUTO A.C. 0 20,00	GODUTO A.C.	GODUTO A.C.	NETTO
		RESIDUO TOT. 0 100,00	RESIDUO TOT.	RESIDUO TOT. 0 66,00	1460,00

## Organismo di studio Area giudiziale

### Sezione sovraindebitamento e altre funzioni giudiziarie

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GG/NUM.	VAL.UNIT./NEUTRA	COMPETENZE	TRATTENUTE
0001	RETRIBUZIONE ORDINARIA	76,00	12,87393	978,42	
0151	ACCANTONAMENTO CASSA EDILE	76,00	2,38168	181,01	
0152	RECUPERO ACCANT. CASSA EDILE	76,00	1,82810		138,94
0153	ACCANTONAMENTO FESTIVITA'	12,00	2,38168	28,58	
0154	RECUPERO ACCANT. FESTIVITA'	12,00	1,82810		21,94
0196	MAGG. PER RIPOSI ANNUI 4,95%	88,00	0,63726	56,08	
0201	FESTIVITA' GODUTE 25/12	4,00		51,50	
0201	FESTIVITA' GODUTE 26/12	4,00		51,50	
0202	FESTIVITA' NON GODUTE 08/12	4,00		51,50	
0455	TRASFERTA ITALIA EDILI	22,00	8,68460	191,06	
0479	INDENNITA' MENSA	80,00	0,53000	42,40	
0513	INDENNITA' TRASPORTO	80,00	0,20000	16,00	
0859	ARROT. PER DIFETTO ACCAN. CE				0,12
1418	ESONERO CONTRIBUTI 7% MESE			94,61	
8880	ASSOGG.CONTRIBUTI EDILI			8,14	
8881	REC.ASSOGG.CONTRIBUTI EDILI				8,14
	----- VOCI NEUTRE -----				
0897	Importo Add. Reg. differita		230,66		
0898	Importo Add. Com. differita		129,88		
0900	Importo Acc.Add.Com. differita		38,96		
8805	Imponibile per Cassa Edile		1.133,00		
8925	FONDO PREVEDI ditta	7,00			

#### BUSTA PAGA

Retribuzione ordinaria	978,42
Magg. Per riposi annui 4,95%	56,08
Festività godute	103,00
Festività non godute	51,50
Trasferta Italia Edili	191,06
Indennità trasporto	16,00
Accantonamento Cassa edile	181,01
<b>-Recupero accan. Cassa edile</b>	<b>- 138,94</b>
Accantonamento festività	28,58
<b>-Recupero Festività</b>	<b>- 21,94</b>
<b>Tot A</b>	<b>1.444,77</b>
Acconto netto	750,00
<b>Acconto lordo: Tot B</b>	<b>974,03</b>
<b>Tot ammesso A-B</b>	<b>470,74</b>